

Messaggio 3826

Concernente la modificazione della legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge per la modificazione della legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (in seguito abbreviata LVE) relativa all' espressione del voto per l' elezione del Tribunale d' Appello (e delle altre elezioni giudiziarie con il sistema del voto proporzionale).

Secondo gli art 45 e 46 de la Costituzione cantonale il Tribunale d' Appello è nominato ogni dieci anni dal popolo a voto proporzionale per circondario unico.

I principi costituzionali suddetti sono completati dalla LVE che disciplina le modalità di elezione, in particolare nel capo IV del titolo secondo "delle elezioni giudiziarie, popolari e cantonali", e la data dell' elezione prevista secondo l' art 151, LVE alla prima domenica di febbraio.

Per quanto concerne la ripartizione dei seggi per i giudici ed i supplenti, trattandosi di elezioni con il sistema proporzionale, l' art 147 LVE stabilisce che "nelle elezioni giudiziarie col sistema del voto proporzionale, la ripartizione degli eletti fra i vari gruppi si eseguisce in base al quoziente elettorale costituito dalla somma totale dei voti ottenuti dai singoli gruppi divisa per il numero dei membri da eleggere.

Sono inoltre applicabili per analogia le norme sull' elezione del Gran Consiglio relative al quoziente elettorale, alla ripartizione dei seggi in caso di liste congiunte, alla designazione dopo la ripartizione e all' elezione in difetto di subentranti.

.... omissis."

Sia nelle disposizioni del capo quarto, sia nella norma specifica relativa all' elezione del Tribunale d' Appello, ossia l' art 151 nulla vien detto a proposito del modo di espressione del voto.

Il rinvio analogetico alle disposizioni per l' elezione del Gran Consiglio non è previsto dalla legge.

Questo silenzio può solo significare, ed il medesimo discorso vale pure per le altre nomine giudiziarie, il rinvio alle disposizioni generali sull' espressione del voto di cui agli art 73 e 74, nonché 80 e 81 LVE.

Si tratta del resto del sistema adottato in occasione della precedente elezione combattuta del 7 febbraio 1982.

Giusta i combinati articoli 74 e 81 LVE è facoltà dell' elettore di:

1. usare la scheda stampata invariata (scheda secca)
2. modificare la scheda stampata:
 - a) aggiungendo il nome di uno o più candidati di altre liste (panachage)
 - b) cancellando (rigando) uno o più candidati (livragazione)
3. usare la scheda in bianco:
 - intestandola ad una delle liste presentate e completandola a mano con il nome dei candidati prescelti.

E' invece esclusa la possibilità di doppiare un candidato (cumulo).

Per inciso va detto che l' elezione combattuta, ossia la chiamata alle urne dei cittadini in presenza di un numero di candidati superiore agli eleggendi, colse impreparati i partiti e i cittadini sulle modalità di voto e di spoglio (per la cronaca, in precedenza l' esito fu sempre tacito).

Questa esperienza determinò non poche critiche e provocò la presentazione di una mozione da parte dell' on. A. Righetti e confimatori del 29 marzo 1982, chiedente di conferire al Parlamento la competenza di nominare i Giudici ed i supplenti del Tribunale d' Appello.

Tale proposta, tuttora pendente, non è oggetto della presente modificazione, esigendo la riforma di una norma costituzionale.

Di comune v'è invece la reazione negativa al modo di espressione del voto, per molti giudicato avvilente e poco dignitoso nei confronti dei candidati e della figura del Magistrato da eleggere, per cui l'elettore che vuol favorire un determinato candidato, non potendolo doppiare, deve forzatamente cancellare (rigare) altri candidati dalla stessa lista.

Il Consiglio di Stato si sente di condividere tale opinione. Per questa ragione propone di modificare questa situazione. Tenendo presente l'urgenza della modifica, essendo imminente la data del rinnovo del Tribunale d'Appello prevista per il 2 febbraio 1992, non è concesso sufficiente spazio per studiare possibili alternative, valide magari dal profilo progettuale ma non praticabili per motivi di tempo. Tra queste si è pensato di applicare con un semplice rinvio normativo il sistema di voto e di spoglio per l'elezione del Gran Consiglio; perseguendo in tal modo l'obiettivo di armonizzare ed uniformare i sistemi di voto e di spoglio e agevolando il compito dell'elettore, oggi disorientato per la molteplicità dei sistemi vigenti.

Questa soluzione ha però un duplice inconveniente:

- temporale; per lo studio, la verifica e l'attuazione del programma informatico e dei lavori di preparazione occorrono tempi più lunghi dei pochi mesi che ci dividono dalla scadenza elettorale;

- tecnico; perché è noto che l'attuale sistema di voto e di spoglio delle elezioni politiche tramite lettura ottica delle schede a numeri ha i giorni contati e già si sta procedendo allo studio di alternative.

Ci si è pertanto orientati verso una soluzione più semplice, riprendendo solo un aspetto dell'elezione del Gran Consiglio; il sistema delle preferenze, che permette di ovviare all'inconveniente di carattere psicologico, oggetto di critiche, rappresentato dalla cancellatura di un candidato e dalla impossibilità di cumulare un candidato. Rimane invariato il tipo di scheda e lo spoglio come attualmente effettuato presso gli uffici elettorali comunali.

Dal profilo legislativo l'accorgimento tecnico descritto rende necessaria unicamente la completazione dell'art 147 LVE.

La modifica si estenderebbe evidentemente a tutte le elezioni giudiziarie con sistema proporzionale (oltre ai Giudici e supplenti del Tribunale d'appello, alle preture con più pretori, alle giudicature di pace con più supplenti ed agli assessori giurati cantonali).

Il Consiglio di Stato sottopone quindi per vostro esame ed approvazione la modifica legislativa testé descritta, richiamandovi sull'urgenza in relazione con scadenze elettorali ormai prossime.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954; modifica

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 24 settembre 1991 n. 3826 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

La legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è modificata come segue:

Art. 147

Modalità di elezione

1 Nelle elezioni giudiziarie col sistema del voto proporzionale, la ripartizione degli eletti fra i vari gruppi si esegue in base al quoziente elettorale costituito dalla somma totale dei voti ottenuti dai singoli gruppi divisi per il numero dei membri da eleggere.

2 Per l' espressione del voto sono applicabili le norme sull' elezione del Gran Consiglio, ritenuto che possono essere espressi voti preferenziali fino ad un massimo corrispondente alla metà degli eleggendi, e se il numero di quest' ultimi non è divisibile per due, viene arrotondato alla cifra superiore.

3 Sono pure applicabili per analogia le norme sull' elezione del Gran Consiglio relative al quoziente elettorale, alla ripartizione dei seggi in caso di liste congiunte, alla designazione dopo la ripartizione e all' elezione in difetto di subentranti.

4 La proclamazione degli eletti avviene analogamente alle disposizioni di cui all' art 138.

Articolo 2

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data d' entrata in vigore.